



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
C.F.00453970873

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del 29/06/2021

Riferita alla Proposta N. 26

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 2021

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Giugno alle ore 21:02 e seg. nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze del comune . Convocato il Consiglio con avviso, prot. N.25236 del 21.06.2021 e successivo ordine del giorno aggiunto prot. N.25919 del 24.06.2021, trasmesso ai consiglieri ai sensi della normativa vigente, il medesimo si è riunito:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	BASILE EUGENIO	X		9	BRUNO GIUSEPPE EMMANUELE	X	
2	TROVATO SANTO	X		10	D'AQUINO GIOVANNI	X	
3	SCIACCA DARIO SEBASTIANO		X	11	PETRALIA GIOVANNI	X	
4	CAMMISA SALVATORE ALESSANDRO	X		12	GULLOTTO PIETRO	X	
5	FIORE SIMONA AGATA	X		13	GUGLIOTTA MICHELE	X	
6	BERTOLO NICOLA ALFIO	X		14	BOTTINO DARAKHSHAN GHALATI MORTAZA	X	
7	COCO EUGENIO SIMONE	X		15	PAPPALARDO LUCA		X
8	GUGLIELMINO ANTONIO LUCIANO	X		16	ALBANI GIOVANNI		X

PRESENTI: 13

ASSENTI: 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il dott. Nicola Alfio Bertolo, Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Giovanni Spinella.

La Seduta pubblica in diretta streaming.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tenuto conto che Il Presidente del Consiglio dott. Nicola Alfio Bertolo procede a dare la lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione dell'ordine del giorno aggiunto concernente: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 2021;

Sentito l'intervento dell'Incaricato di Funzioni Dirigenziali dell'8° Settore Tributi e Affari Legali avv. Antonino Di Salvo, il quale su invito del Presidente del Consiglio Comunale, relaziona in modo ampio e dettagliato sulla proposta deliberativa, evidenziando che, in sede di Commissione è stato constatato da parte di un Consigliere che è sfuggito nell'art. 15 del Regolamento, la riduzione del 25% per i negozi di cartoleria, lo stesso rileva che, tuttavia, può trovare soluzione interpretativa nel medesimo titolo regolamentare e che, in ogni caso, sarà oggetto di valutazione nella determinazione delle tariffe da parte del Dirigente competente a cui il medesimo farà dovuta comunicazione;

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione ns. prot. n.25856 del 24.06.2021;

Visto il verbale n. 8 del 29.06.2021 della Prima Commissione Consiliare Permanente;

Visto l'esito della votazione palese per alzata di mano, indetta dal Presidente del Consiglio Comunale sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, che viene approvata all'unanimità dai n. 13 Consiglieri Comunali presenti e votanti.

Dato atto che la trascrizione del presente verbale, allegato alla presente, sarà pubblicata sul Sito Internet come previsto dall'art. 18 comma 2 della L.R. 11/12/2008 n.22, modificata dall'art.6 L.R. 26/06/2015.

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente trascritta.

DELIBERA ALTRESI'

Successivamente, con separata e distinta votazione, di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, che viene approvata all'unanimità dai n. 13 Consiglieri Comunali presenti e votanti.

IL DIRIGENTE DELL' 8 SETTORE TRIBUTI E AFFARI LEGALI

RICHIAMATO il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24/07/2014, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 14/09/2015 e succ. delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2016;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili ed in particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani.

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

CONSIDERATA la deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF ad oggetto: " Adozione misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19";

AVUTO PRESENTE che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) e del D.Lgs. n. 116/2020 e nello specifico nelle principali novità che interessano il regolamento TARI e nello specifico:

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.

2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceolo-

gica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

6. Per i titolari di utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero determinate quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico viene prevista la possibilità, nell'ambito delle agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero, di ottenere uno sconto. In ogni caso, tenuto conto che il comma 639 della legge 147/13 stabilisce che la TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, escludendo dai costi da coprire solo quelli relativi ai rifiuti speciali.

RICHIAMATI i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichia-

rato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- Legge Regionale n. 9 del 12/5/2020;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO CHE l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

CONSIDERATO CHE:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;

- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;

- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti.

Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

RICHIAMATO ALTRESI' l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;

DATO ATTO CHE, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune la somma di 220.058 euro;

DATO ALTRESI' ATTO CHE, è stato ufficializzato con nota prot. n. 7548 del 25/05/2021 il prospetto di riparto aggiornato delle somme spettanti al Comune ex art. 11 comma 1 della legge regionale n. 9 del 12/05/2021 che ammontano complessivamente ad euro 547.818,44 ma che non si può quantificare con esattezza l'importo destinato all'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche;

RITENUTO che le riduzioni tariffarie sono previste per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.

PRECISATO CHE:

- le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

-tutte le riduzioni o agevolazioni stabilite nel regolamento sono subordinate alla disponibilità finanziaria dei fondi per la TARI da parte sia dello Stato (ex art. 6 D. L. n. 73/2021) che della Regione Siciliana (ex legge regionale n. 9 del 12/5/2020, art. 11 comma 1) e a tal proposito si provvederà a ripartire sia i fondi statali che quelli regionali.

-nel caso che l'ammontare del costo complessivo derivante dalle istanze di riduzione presentate dagli interessati sia superiore all'ammontare degli stanziamenti previsti per questo Comune di cui al comma precedente, l'Ente provvederà a ripartire tra gli aventi diritto le somme disponibili tenendo conto delle chiusure totali, parziali e del calo del fatturato.

VISTI:

- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 1 comma 837 L.160/2019

VISTO che ai sensi dell'art. 52 comma 2 lettera b) del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali (GU n. 123 del 25/05/2021) il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del citato D.lgs. n. 267/2000;

VISTI:

-il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

-il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 09/05/2008;

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17/05/2018 ad oggetto: "Approvazione del nuovo statuto Comunale di San Giovanni La Punta", successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2019;

-la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 08/04/2021 ad oggetto: "Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2019 (art. 227 del D.lgs. n. 267/2000)";

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2019 ad oggetto: "Variazione ed assestamento al Bilancio di Previsione 2019 e Bilancio Pluriennale 2019/2021 – Art. 175 c. 3 D.Lgs. n. 267/2000 TUEL";

-la Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 16/11/2020 ad oggetto: "Approvazione PEG/Piano dettagliato degli obiettivi provvisori - anno 2020"

-la Delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 16/02/2021 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;

-la Delibera di Consiglio Comunale N. 06 del 16/02/2021 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2020 e triennale 2020/2022";

-la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 23/02/2021 ad oggetto: “PEG e Piano dettagliato degli obiettivi Anno 2020 – approvazione definitiva”;

-il D.L. 22.03.2021 n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” in GU n. 70 del 22.03.2021 ove, all’art. 30 c.4, che dispone l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151 c.1 del D.lgs. 18/08/2000, al 30 aprile 2021;

-la delibera della Giunta Comunale n. 27 del 31/03/2021 ad oggetto: “Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Triennio 2021/2023”

VISTO l’allegato schema di Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) predisposto dal competente ufficio comunale composto da n. 28 (ventotto) articoli, allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente proposta continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore dall’01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 4033 del 28/02/2014 in ordine alle modalità di pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie comunali, e considerato pertanto che la trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento nel “Portale del federalismo Fiscale” costituisce, a tutti gli effetti, adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e dell’art. 13, commi 13 bis e 15, del D. L. n. 201/2011, conv. con modif. in L. n. 214/2011 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012;

ACQUISITO ALTRESI’ il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

DATO ATTO CHE l’argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del __.06.2021

VISTO l’art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

PROPONE

Per le ragioni giuridiche ed i presupposti di fatto ampiamente esposti in premessa che si intendono qui integralmente trascritti:

DI APPROVARE il presente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) in recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 116/2020, di cui all’allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera e che si compone di n. 28 (ventotto) articoli.

DARE ATTO CHE:

- ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell’agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi

ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune la somma di 220.058 euro;

-è stato ufficializzato con nota prot. n. 7548 del 25/05/2021 il prospetto di riparto aggiornato delle somme spettanti al Comune ex art. 11 comma 1 della legge regionale n. 9 del 12/05/2021 che ammontano complessivamente ad euro 547.818,44 ma che non si può quantificare con esattezza l'importo destinato all'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche;

-le riduzioni tariffarie sono previste per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.

PRECISATO CHE:

- le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

-tutte le riduzioni o agevolazioni stabilite nel regolamento sono subordinate alla disponibilità finanziaria dei fondi per la TARI da parte sia dello Stato (ex art. 6 D. L. n. 73/2021) che della Regione Siciliana (ex legge regionale n. 9 del 12/5/2020, art. 11 comma 1) e a tal proposito si provvederà a ripartire sia i fondi statali che quelli regionali.

-nel caso che l'ammontare del costo complessivo derivante dalle istanze di riduzione presentate dagli interessati sia superiore all'ammontare degli stanziamenti previsti per questo Comune di cui al comma precedente, l'Ente provvederà a ripartire tra gli aventi diritto le somme disponibili tenendo conto delle chiusure totali, parziali e del calo del fatturato.

DI DARE ATTO CHE

-il citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2021;

-per quanto non disciplinato dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

-il presente atto non ha riflessi diretti sulla situazione economica e finanziaria dell'ente o sul patrimonio;

- la presente deliberazione, sarà pubblicata mediante inserimento nel "Portale del Federalismo Fiscale" in adempimento all'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC, come meglio specificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 4033 del 28/02/2014;

- il citato regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune il presente Regolamento in osservanza all'art. 5 della L. n. 212/2000.

Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e per l'inserimento per estratto all'interno del sito internet nella sezione atti amministrativi come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 e nella sezione Amministrazione trasparente di cui al

D.lgs. 33 del 14/03/2013 modificato dal D.lgs. n. 97 del 25/05/2016 – Sottosezione
1° Livello Disposizioni Generali - 2° Livello Atti Generali.

SI PROPONE ALTRESI'

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza nel provvedere ed il danno nel ritardo.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Nicola Alfio Bertolo

Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Spinella



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

C.F.00453970873

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 26 DEL 18/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Sottoscritto Responsabile del S8. SETTORE TRIBUTI E AFFARI LEGALI

Visto il contenuto dell'istruttoria della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 a all'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica nella proposta in all'oggetto.

18/06/2021

Il Dirigente
Di Salvo Antonino / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

C.F.00453970873

S8. SETTORE TRIBUTI E AFFARI LEGALI

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 26 DEL 18/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 2021

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile di Ragioneria.

Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ed alla copertura finanziaria della proposta di delibera in oggetto.

18/06/2021

Istr.Cont.
Vito Rosario Cabbanè / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
C.F.00453970873

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 22 del 29/06/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 30/07/2021.

San Giovanni La Punta, 15/07/2021

Addetto alle pubblicazioni
IMPELLIZZERI ROSARIA / ArubaPEC S.p.A.

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

SUI RIFIUTI

TARI

**IN RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI
CUI AL D.LGS. N. 116/2020**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO

ART. 3 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

ART. 5 - SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI

ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

ART. 7 - ESENZIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

ART. 8 - CATEGORIE DI UTENZA

ART. 9 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 10 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 11 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 12 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 13 - TASSA GIORNALIERA

ART. 14 - RIDUZIONI DELLA TASSA

ART. 15 - RIDUZIONE TARI PER CHIUSURA DELL'ATTIVITA' E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA A SEGUITO EMERGENZA COVID - 19

ART. 16 - RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AL RECUPERO

ART. 17 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO E/O CONFERIMENTO IN ISOLE ECOLOGICHE

ART. 18 - CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 19 - VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 20 - DICHIARAZIONE

ART. 21 - COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 22 - RIMBORSI

ART. 23 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI

ART. 24 - RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 25 - CONTENZIOSO

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 28 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Art. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento o al recupero, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s. m. i..

2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.lgs. n. 152/2006 e s. m. i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.

3. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono state abrogate con l'entrata in vigore, a partire dal 01 gennaio 2021, del D.lgs. 116/2020, con il quale viene soppresso il potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

4. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge 147 del 27/12/2013 e s. m. i.

5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In particolare si intende:

- a. Per locali, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b. Per aree scoperte, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c. Per aree scoperte operative delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale.

2. Sono pertanto assoggettabile alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.

3. Sono escluse dalla Tari:

- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e/o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque,

per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

5. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata dal rilascio, da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. E' soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art.5 - SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.

2. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:

a) per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc. ...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegno, ecc., ..., purché di altezza superiore a cm. 150;

b) per le utenze non domestiche sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte operative.

3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. Si considerano comunque soggetti al pagamento del tributo, tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

7. Qualsiasi richiesta di variazione delle superfici già dichiarate o attribuite in rispetto a quelle risultanti da visure catastali dovrà essere presentata all'Ente, su istanza di parte, richiesta corredata da pianta planimetrica accompagnata da relazione tecnica a firma di professionista abilitato.

8. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33 bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni della Legge 28 febbraio 2008, n. 31

Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;
- c) locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- d) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas); l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;
- e) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a cm. 150;
- f) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
- g) la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie delle aree destinate al pubblico;
- h) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
- i) per gli impianti di distribuzione di carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio (*cosiddette aree di manovra*).

2. Aree adibite e destinate in via esclusiva al transito, ed aree adibite e destinate in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli.

3. Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione quale, ad esempio, "documentazione fotografica", "dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità" emessa dagli organi competenti, "la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti". La dichiarazione e la

documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall'agevolazione, entro i termini di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Art. 7 - ESENZIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 1, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:

- a) le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;
- b) le superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.C.;
- c) locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante);
- d) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

2. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.

3. Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

- Falegnamerie -20%,
- Officine lavorazione materiali ferrosi -20%,
- Autocarrozzerie e Lavorazioni Materiali Lapidari -20%,
- Autofficine per la riparazione veicoli -20%,
- Autofficine di elettrauto -20%,
- Gommisti -10%,
- Fonderie - 20%,
- Autolavaggi -10%
- Tipografie -20%
- Laboratori di analisi, odontotecnici, veterinari -15%
- Laboratori fotografici -15%
- Lavanderie -20%
- Locali dell'industria chimica per la produzione di beni -20%
- Locali dell'industria tessile -20%
- Locali ove si producono scarti di origine animale -20%

4. Qualora i rifiuti speciali siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle sopraindicate, la superficie esclusa è determinata nella misura del 20%.

5. Per fruire delle esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono:
- a) commi 1 e 2: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica corredata da relazione tecnica firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali o pericolosi;
 - b) commi 3 e 4: indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici occupate indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa ambientale in materia di rifiuti);
 - c) produrre, entro il termine di presentazione del modello MUD, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER.
6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.
7. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono applicabili e/o cessano di avere effetto solo se i soggetti passivi risultino essere in regola con il pagamento del tributo.

Art. 8 - CATEGORIE DI UTENZA

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza in domestica e non domestica.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.

Nel caso di unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite, da soggetti già ivi residenti anagraficamente, e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 (una) unità.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 23.

Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa, studio, prestati all'estero o al di fuori del territorio regionale e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Il numero degli occupanti relativo alle utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici al primo di gennaio di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di acquisizione della residenza;

- b) *domestiche non residenti*: le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, residenti all'estero e iscritti all'AIRE o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).
- c) Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione della tassa, quello di 1 (una) unità.

Gli intestatari di utenze domestiche non residenti possono, in alternativa al criterio di cui sopra, produrre autocertificazione che indichi il numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario dell'immobile ovvero il numero degli inquilini regolarmente registrato.

3. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 158/99. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui alla predetta Tabella viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendioso può applicare una tariffa diversa per altre categorie qualora tale circostanza risulti comprovata da scheda tecnica a firma di professionista incaricato.

4 Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, per l'applicazione della tariffa si rimanda a quanto già indicato al precedente articolo 5, c.5.

Art. 9 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.

2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s. m. i., e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.

3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all'ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s. m. i..

4. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente a valle del PEF e da detrarre al medesimo, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.

5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

6. con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 01/07/2020 art. 2 comma 3 viene stabilito che per l'annualità 2021 e successive il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'agenzia delle entrate, direttamente alle province ed alle Città metropolitane secondo gli importi indicati dai comuni, attraverso codice tributo proprio.

Art. 10 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macro classi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
2. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 11 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e, dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.
4. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche, quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa del tributo, considerata assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa.

Art.12 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art.13- TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
7. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Art.14 - RIDUZIONI DELLA TASSA

1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate:
 - a) aree e locali situati al di fuori della zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, la tassa è ridotta del 60%, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri lineari, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;
 - b) per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in un numero pari ad 1 (uno), salvo diversa indicazione del soggetto passivo in sede di dichiarazione.
 - c) riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato (in merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza); il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della dichiarazione;
 - d) locali e aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 180 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, per le quali si applica una riduzione della tassa pari al 20%;
 - e) situazioni di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, quando tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, e comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente; in tal caso la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa;
 - f) utenze non domestiche inattive, o con accertata sospensione dell'attività, per le quali è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo; le circostanze debbono essere comprovate mediante presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la condizione di non utilizzo dei locali;
 - g) attività commerciali ed artigianali ubicate in zone in cui vi è un'alterazione della viabilità veicolare e pedonale a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche i cui lavori si protraggono per oltre 6 mesi: si applica una riduzione del 30% alla parte variabile della tariffa di riferimento;
 - h) enti del Terzo settore, di cui al D.lgs. 117/2017, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché utenze non domestiche intestate agli Enti Parrocchiali: riduzione del 20% della parte variabile delle rispettive tariffe;
 - i) titolari di nuovi esercizi per le attività di commercio, artigianato nonché per la somministrazione di alimenti e bevande svolte in locali di superficie non superiore a mq. 200: è riconosciuta, per i primi due anni di attività, una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa;

- 1) bar e tabaccherie che provvedano alla dismissione delle slot machine (o analoghi dispositivi destinati al gioco d'azzardo): per i primi due anni dal provvedimento, è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa in misura del 30%.
2. Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell'utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI. Le riduzioni decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.

**Art. 15 - RIDUZIONE TARI PER CHIUSURA DELL'ATTIVITA' E/O
LIMITAZIONE DELLA STESSA A SEGUITO EMERGENZA COVID-19**

1. Per l'anno 2021 sono applicate le seguenti riduzioni della quota variabile per le utenze non domestiche in proporzione ai giorni di chiusura o al calo del fatturato per le attività con i seguenti codici ATECO:
- 45.11.02** (Commercio all'ingrosso e dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri) 25%;
45.11.02 (Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri incluse le agenzie di compravendita) 25% ;
47.61 (Negozi di abbigliamento) 25%;
47.61 (Negozi di libreria) 25%;
47.62.20 (Negozi di cartoleria);
47.72 (Negozi di calzature) 25%;
47.78.91 (Negozi particolari quali filatelia) 25%;
47.71 (Negozi di abbigliamento) 25%;
47.53.11 (Negozi particolari quali tende) 25%;
47.51.10 (Negozi particolari quali tessuti) 25%;
47.53.12 (Negozi particolari quali tappeti) 25%;
47.71.50 (Negozi particolari quali cappelli e ombrelli) 25%,
47.79.20 (Negozi particolari quali antiquariato) 25%,
47.82 (Banchi di mercato beni durevoli) 25%;
47.89 (Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature) 25%;
96.02 (Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista) 25%;
59.14 (Cinematografi) 100%;
90.04 (Teatri) 100%;
93.11/93.12/93.13 (Impianti sportivi) 100%;
93.29.10 (Discoteche, night club) 100%.
55.1 (strutture ricettive alberghi, B&B ecc..) 100%
56 Ristoranti /trattorie /pizzerie /Bar 100%
2. riduzione dell'intera quota della TARI per le utenze che presentano apposita documentazione da cui si evince il calo del fatturato di almeno il 30% quale confronto fra il 2020 ed il 2019 (dichiarazione IVA o dichiarazione dei redditi per i soggetti in regime forfettario) oppure tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019.
3. Le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, che deve attestare la riduzione di calo tramite autocertificazione asseverata dal soggetto depositario delle scritture contabili.
4. Tutte le forme di riduzione saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente se il soggetto passivo sarà in regola con il pagamento del tributo ovvero presenti un piano di rientro per le annualità non pagate.
5. Resta inteso che tutte le riduzioni o agevolazioni stabilite sono subordinate alla disponibilità finanziaria dei fondi per la TARI da parte sia dello Stato (ex art. 6 D. L. n. 73/2021) che della Regione Siciliana (ex legge regionale n. 9 del 12/5/2020, art. 11 comma 1) e a tal proposito si provvederà a ripartire sia i fondi statali che quelli regionali.
6. Si precisa che nel caso che l'ammontare del costo complessivo derivante dalle istanze di riduzione presentate dagli interessati sia superiore all'ammontare degli stanziamenti previsti per questo Comune di cui al comma precedente, l'Ente provvederà a ripartire tra

gli aventi diritto le somme disponibili tenendo conto delle chiusure totali, parziali e del calo del fatturato.

Art.16 - RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AL RECUPERO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali hanno diritto ad una riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa.

2. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero" si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero di materia" si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.

4. Le operazioni di recupero sono elencate, all'allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.lgs. n. 152/2006).

5. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/1999, riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).

6. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro **il 31 maggio** dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al **recupero** nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:

- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
- copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
- copia MUD.

7. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

8. Le utenze non domestiche che intendono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, sono tenute a presentare apposita documentazione a dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

9. Le utenze non domestiche di cui al precedente punto sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa, riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

10. Le utenze non domestiche di cui al comma 8, devono presentare la dichiarazione, in conformità alle indicazioni di cui all'art. 19, per comunicare che intendono avvalersi del mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale, previa presentazione di ulteriore dichiarazione per la richiesta di ritornare ad avvalersi del servizio pubblico.

Art. 17 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO E/O CONFERIMENTO IN ISOLE ECOLOGICHE

1. Per le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa nella seguente misura: **40%**;
2. La riduzione si applica solo alle utenze domestiche. La domanda di agevolazione/riduzione di cui al comma 1, deve essere richiesta, su istanza di parte e su apposita modulistica messa a disposizione dall'Ente, corredata dalla seguente documentazione (oltre agli altri documenti richiesti nel modello):
 - verbale di consegna compostiera, nel caso in cui l'ufficio ecologia del comune abbia provveduto direttamente alla consegna della compostiera domestica ad uso privato;
 - oppure allegando copia fattura e copia scontrino fiscale se il richiedente ha provveduto in proprio all'acquisto della compostiera domestica ad uso privato.
3. Le utenze domestiche che intendano effettuare il compostaggio debbono essere dotate di un orto e/o giardini ad uso esclusivo, con dimensione di almeno mq. 30.
4. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione di almeno 4 mq; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la "diligenza del buon padre di famiglia", al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.
5. l'applicazione della riduzione del 40% della parte variabile della tassa sarà applicata solo ed esclusivamente se il soggetto passivo sarà in regola con i pagamenti del tributo (pregressi ed in corso).
6. la domanda per l'applicazione della riduzione per compostaggio domestico dovrà essere rinnovata ogni anno entro il 30 aprile.
7. le utenze domestiche e non domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati "isole ecologiche", hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente. un'apposita deliberazione della giunta comunale, su proposta dell'ufficio comunale competente, definirà i criteri di determinazione delle riduzioni da applicare (vigente ad oggi delibera di G. C. n. 120 del 07/10/2014); a tal proposito i centri di raccolta dovranno essere dotati di sistemi informatizzati per la rilevazione dei conferimenti e del relativo "bonus" da applicare in detrazione alle utenze.
8. in ogni caso, sia per le utenze domestiche che non domestiche, la riduzione non potrà superare il 100% della parte variabile del tributo.

Art. 18 - CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del (100%) della tassa dovuta nella quota variabile e sempreché' il soggetto passivo sia in regola con i pagamenti del tributo.

Art. 19 - VERSAMENTO DELLA TASSA

1. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA e/o tramite altre modalità di pagamento stabilite dall'ente o dalla normativa vigente.
 2. il pagamento dell'importo dovuto è effettuati in n. 04 (quattro) rate aventi cadenza bimestrale o in alternativa in unica soluzione
- il pagamento in unica soluzione avrà scadenza corrispondente a quella fissata per il versamento della prima rata

3. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione.
5. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 12,00 (EURODODICI/00CENTESIMI), tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad Euro 12,00.
6. L'importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all'euro, ai sensi dell'art. 1, comma 66 della Legge n. 296/2006.

Art. 20 – DICHIARAZIONE

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 3 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.
2. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:
 - il servizio postale,
 - posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale comune.Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti, fa fede la data di invio.
4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.
7. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui ne consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti

Art. 21 - COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La dichiarazione delle utenze non domestiche che chiedono di non volersi avvalere del servizio pubblico, ai sensi del precedente articolo 17, ed in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. 116/2020, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intende uscire dal servizio pubblico.

2. Per il solo anno 2021, la dichiarazione di cui al precedente comma, deve essere presentata entro il 31 maggio 2021, per uscire dal servizio pubblico a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dall'anno successivo a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo. La presentazione per richiedere agevolazioni deve essere presentata a pena di decadenza del beneficio del diritto all'agevolazione medesima.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

5. Le utenze non domestiche che svolgono attività agricola che producono rifiuti simili analoghi a quelli delle utenze domestiche, possono presentare apposita istanza per avvalersi del servizio secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 22 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura di cui al successivo art. 22. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento delle somme non dovute.

4. Per ciascun anno d'imposta non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al versamento minimo di Euro 12,00 (Euro dodici/00centesimi).

Art. 23 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.

2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.

5. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.

7. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 60 gg. dalla notifica, saranno disapplicate sia le sanzioni che gli interessi.

8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.

9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

11. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.

12. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

13. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo aumentato del 10%. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

14. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

Art. 24 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s. m. i..

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

3. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute, in presenza degli specifici requisiti previsti dal regolamento generale delle entrate.

Art. 25 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s. m. i..

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, gli altri istituti deflativi del contenzioso in esso contenuti, nonché quelli applicabili ex-lege.

Art. 26- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2021, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto dell'art. 13, del Regolamento europeo n. 679/2016, denominato “regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR).

Art. 28 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute (D.lgs. 116/2020).

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.



PROV. CATANIA
PROT. COM. N. 74/2021
DATA 24.06.2021
S. GIOVANNI LA PUNTA
90 TRIBUTI

Comune di San Giovanni la Punta

Città Metropolitana di Catania

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

**SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO:**

Approvazione Regolamento TARI 2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Rodolfo Fiumara - Presidente
Dott. Pietro Sacchetta - Componente
Dott. Angelo Ferrante Bannera - Componente

**ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA
PUNTA**

Verbale n. 24

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Giovanni La Punta, nelle persone dei sottoscritti Dott. Rodolfo Fiumara, Dott. Pietro Sacchetta e Dott. Angelo Ferrante Bannerera, nella qualità di Revisori del Comune di San Giovanni la Punta nominati con Deliberazione del C.C. n. 19 del 20/11/2020 e n. 24 del 03/12/2020, riunitosi il 23/6/2021 presso la sede dell'Ente;

VISTI gli articoli da 234 a 241 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i., che normano il funzionamento dell'organo di revisione degli Enti locali;

ESAMINATA la richiesta di parere inerente alla proposta di deliberazione di C.C. n. 26 del 18/06/2021, avente ad oggetto "**Approvazione Regolamento TARI 2021**";

RICHIAMATE, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali norme regolatrici

direttamente e/o indirettamente la TARI:

- ⇒ **D.P.R. 158/1999;**
- ⇒ **L. 147/2013;**
- ⇒ **L. 160/2019;**

CONSIDERATE le modifiche apportate al Testo unico ambientale dal d.lgs. n. 116 del 2020;

VISTO il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 24/07/2014, modificato con deliberazione di C.C. n. 18 del 14/09/2015 e successiva deliberazione di C.C. n. 20 del 28/04/2016;

VAGLIATO il regolamento allegato alla proposta di C.C. n. 26 del 18/06/2021, in recepimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 116/2020, composto da n. 28 articoli;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai relativi Responsabili;

tutto ciò *ut supra* affermato, esprime


PARERE FAVOREVOLE


all'approvazione della proposta di delibera di C.C. n. 26 del 18/06/2021, avente ad oggetto «*Approvazione Regolamento TARI 2021*».

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Rodolfo Fiumara  *Presidente*

Dott. Pietro Sacchetta  *Componente*

Dott. Angelo Ferrante Bannera  *Componente*





STRALCIO VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL

29/06/2021

Il Presidente: “Secondo punto dell’Ordine del Giorno aggiuntivo:
“*Approvazione del Regolamento TARI 2021*”.

Il Presidente dà la parola al Dirigente, Avv. Di Salvo.

L’Avv. Di Salvo: Con i miei collaboratori, la ragioniera Bassetta ed il ragioniere Di Mauro, abbiamo predisposto il Regolamento concernente la tassa sui rifiuti, adeguato alle disposizioni del D.Lgs 116/2020.

Il dirigente, Avv. Di Salvo, dà lettura della proposta di Atto Deliberativo.

L’avv. Di Salvo aggiunge: In questo punto noi abbiamo richiamato tutta la normativa emergenziale, che risparmio di leggerla, perché si parte dal D.l. 25 marzo 2020 n.19 fino ai giorni nostri, e mi soffermo per la valenza che ha, e poi mi soffermo successivamente ai fini delle agevolazioni e riduzioni TARI, il richiamo..., la legge regionale 9 del 12 maggio 2020..., naturalmente voi sapete che l’OMS ha qualificato l’epidemia da Covid 19 come pandemia, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale

Continua la lettura della proposta di Atto Deliberativo.

L’avv. Di Salvo aggiunge: “Essendo quindi questo il termine, per disposizione di legge, abbiamo dovuto chiedere al Presidente del Consiglio che si facesse un Ordine del Giorno aggiuntivo proprio perché la scadenza era questa; ora sembrerebbe, da fonti di stampa, che ci sia un decreto per prorogare questo termine al 31 luglio, ma noi per essere certi abbiamo voluto rispettare il termine imposto da queste disposizioni..., mi rendo conto che sono tutta una serie di commi, articoli, ma il legislatore scrive le norme in questo modo e noi ci dobbiamo adeguare. Quindi sostanzialmente il termine era il 30 giugno..., ecco perché noi abbiamo portato questo Regolamento in adesione perfetta alla prescrizione di legge.”

Continua la lettura della proposta di Atto Deliberativo.

L’avv. Di Salvo aggiunge: Questa delibera e questo Regolamento ha il parere favorevole sia in ordine alla regolarità tecnica, espresso da chi sta leggendo, sia da parte del ragioniere per quanto concerne la regolarità contabile, ed abbiamo anche acquisito il parere dell’organo di revisione..., e stamattina è stato anche esaminato dalla ICCP.

Continua la lettura della proposta di Atto Deliberativo.

Questo Regolamento non ha effetti diretti sulla situazione economica e finanziaria o sul patrimonio. Sarà poi inserito sul portale fiscale e pubblicato nelle forme di legge sia sull'Albo pretorio on line che in Amministrazione trasparente ed infine si propone di renderlo immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere e stante anche che ad oggi non sappiamo se questo famoso decreto, di cui tutti parlano e scrivono di proroga al 31 luglio, sia stato effettivamente emanato. Un ultima cosa, Presidente, in sede di Commissione un Consigliere, perché il diavolo si nasconde nei dettagli, in sede di Commissione un Consigliere ha notato quello che è sfuggito..., è stato un lavoro molto difficoltoso, a noi è sfuggito che l'art. 15, che è l'articolo delle agevolazioni e delle riduzioni a seguito dell'emergenza Covid in relazione alla disponibilità dei fondi che speriamo di avere, giusto, giusto, per le attività delle cartolerie non è prevista la percentuale. È chiaro che questa attività è inserita nel gruppo di cui si prevede una riduzione al 25%, però effettivamente non c'è scritto. Quindi, ora noi faremo così..., o proporremo al dr. Moschetto, che so che sta predisponendo le tariffe, in sede di predisposizione delle tariffe di richiamare questa parte del Regolamento che ha stabilito le riduzioni e quindi di inserire, atteso che la competenza dovrebbe essere dello stesso organo deliberante che approva le tariffe, di inserire nel Regolamento questa percentuale del 25% che purtroppo è sfuggita..., oppure se ciò non dovesse essere studieremo una modifica regolamentare limitatamente a questa piccola cosa che è sfuggita. Quindi faremo in modo o che in sede di delibera di tariffe sia inserita questa riduzione oppure proporremo una piccola integrazione di una riga del Regolamento per prevedere questo 25% per i negozi di cartolerie.”

Il Presidente: Non ci sono interventi per cui si passa alla votazione del punto 2 dell'Ordine del Giorno aggiuntivo.”

Il Presidente pone in votazione palese per alzata di mano la proposta di deliberazione di cui in oggetto che viene approvata all'unanimità con voti favorevoli 13

Il Presidente pone in votazione palese per alzata di mano l'immediata esecutività della delibera che viene approvata all'unanimità con voti favorevoli 13.

Esauriti i punti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.35.

